

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to GASTALDI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28.04.2020 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 28.04.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe



COPIA

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 02

Adunanza ordinaria di seconda convocazione

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'anno DUEMILAVENTI, addì DUE del mese di MARZO alle ore 19,00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
GASTALDI Flavio	X	
ORIGLIA Davide	X	
AIMETTA Pietro	X	
PIUMATTI Giovanni	X	
CANALE Paolo	X	
GULLINO Viviana	X	
PETTE' Anna Maria	X	
ABRATE Enrico	X	
TESTA Romina	X	
RIMONDA Roberto	X	
AIMETTA Piermarco	X	
	11	0

Sono altresì presenti gli assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e BIONDI Stefano.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALDI Flavio, Sindaco, dopo aver disposto che la seduta si svolga a porte chiuse quale misura di contenimento del contagio da virus Covid-19, ne assume la presidenza e la dichiara aperta, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del testo Unico ;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20 T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014 – 2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D, Lgs, 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto Correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Racconigi, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. N. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80 % del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1 D. Lgs. N. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017 il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.09.2017, ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

DATO ATTO che all'esito della revisione straordinaria effettuata nel 2017 sono state individuate le partecipazioni da alienare, con alienazione che sarebbe dovuta avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione, come segue:

- Società Fingranda s.p.a. – motivazione: Società costantemente in perdita, non indispensabile ai fini istituzionali dell'ente;

DATO ATTO CHE non si è proceduto alla alienazione della partecipazione in argomento, in quanto:

- la Società in argomento (Fingranda spa) ha comunicato che in data 31 luglio 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato la messa in liquidazione della Società, procedendo alla nomina del Liquidatore. La Società ha altresì segnalato ai soci che avessero presentato domanda di recesso che la procedura di liquidazione risulta assorbente nei confronti del recesso.

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che:

- il Comune detiene una partecipazione nella Società Alpi Acque Spa (0,74%), società a capitale misto pubblico privato, la quale svolge attualmente per il Comune la gestione del Servizio Idrico Integrato e che risulta, pertanto, al momento attuale, necessaria;
- l'Ente di governo dell'ambito n. 4 cuneese (di seguito anche: EGATO), con deliberazione 6/2019 del 27 marzo 2019, ha previsto che la gestione del Servizio Idrico Integrato d'ambito venga affidata alla Società Consortile Gestori Servizi Idrici S.C.R.L. (CO.GE.SI), a capitale totalmente pubblico, che operi secondo le modalità proprie degli affidamenti in house;
- la società Alpi Acque, società mista, non ha adeguato il proprio statuto alle prescrizioni normative previste della legislazione vigente per la tipologia di società prescelta dall'EGATO, nonostante il termine sia scaduto, né ha avviato il percorso necessario ad addivenire al predetto adeguamento;
- l'affidamento disposto dalla deliberazione dell'EGATO è destinato a divenire effettivo dal 1° luglio 2019 per i Comuni già gestiti, per l'intero servizio o per parte di esso, dagli attuali Gestori interamente pubblici; ai fini dell'effettività della gestione, relativamente ai Comuni tuttora gestiti da gestori privati o a partecipazione mista pubblico-privata, il Gestore affidatario deve provvedere al pagamento, a favore del Gestore uscente, del Valore Residuo (VR), ai sensi dell'art. 153 del d.lg. n. 152/2006 e della "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato", di cui alla Delibera ARERA 23 dicembre 2015, 656/2015/R/idr; a seguito del pagamento del Valore Residuo (VR) i Gestori uscenti sono tenuti a trasferire al Gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessarie per la prosecuzione del servizio (così come individuati dalla ricognizione effettuata con l'Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato);
- la società Alpi Acque, nella sua attuale configurazione di società mista, non possiede quindi i requisiti per continuare a gestire il servizio idrico per conto dei comuni soci successivamente alla scadenza del periodo transitorio sul territorio dell'Egato di Cuneo ovvero alla gestione di fatto in attesa della liquidazione del valore industriale residuo e del subentro dell'affidatario;
- nelle more del citato periodo transitorio, quindi, si ritiene di confermare strategica la partecipazione in Alpi Acque S.p.A., riservando al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 TUEL, ogni decisione in attesa della conclusione del procedimento di determinazione e corresponsione del valore industriale residuo (V.I.R.) e conseguente subentro del nuovo gestore;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, per le motivazioni riportate in allegati;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n 4 del 30.04.2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti:

- Alienazione Fingranda s.p.a.,

provvedimento del quale la citata deliberazione n. 32 del 2017 costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano;

DELIBERA

I di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

II di mantenere le partecipazioni come individuate nelle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per le motivazioni ivi riportate;

III di mantenere, in particolare, la partecipazione in ALPIACQUE s.p.a., per la ragioni di cui in premessa, con riserva di ulteriori decisioni dal momento in cui verrà corrisposto da parte del nuovo gestore interamente pubblico al gestore uscente il Valore Residuo.

IV di individuare specificatamente la seguente partecipazione, potenzialmente da alienare, che è già in fase di liquidazione:

- società Fingranda s.p.a. – a conferma della revisione straordinaria effettuata con deliberazione consiliare n. 32 del 21.09.2017 e con il piano operativo di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2015. Si osserva che la Società in argomento ha comunicato che in data 31 luglio 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato la messa in liquidazione della Società, procedendo alla nomina del Liquidatore e che la Società ha altresì segnalato ai soci che avessero presentato domanda di recesso che la procedura di liquidazione risulta assorbente nei confronti del recesso.

V Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

VI che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VII che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;

VIII che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24 c. 1 e 3 TUSP e dall'art. 21 del Decreto correttivo

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.